

Comune di S.Pietro in Cariano

Provincia di Verona

**Regolamento
per la raccolta differenziata dei
rifiuti solidi urbani**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 DEFINIZIONI
- ART. 3 CLASSIFICAZIONE
- ART. 4 PRINCIPI GENERALI
- ART. 5 COMPETENZE DEL COMUNE
- ART. 6 DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI
- ART. 7 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
- ART. 8 DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI

TITOLO II MODALITA' DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO

- ART. 9 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI
- ART. 10 MODALITA' E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI
- ART. 11 SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA"
- ART. 13 SERVIZIO DI RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI
- ART. 13 DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI
- ART. 14 GESTIONE DELLA FRAZIONE VERDE
- ART. 15 GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDA
- ART. 16 COMPOSTAGGIO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI RIFIUTI
- ART. 17 GESTIONE DELLA FRAZIONE CARTA, PLASTICA, VETRO, LATTINE E BANDA STAGNATA
- ART. 18 GESTIONE DELLA FRAZIONE SECCO NON RECUPERABILE
- ART. 19 GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E DEI RAEE
- ART. 20 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
- ART. 21 ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE
- ART. 22 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
- ART. 23 CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE
- ART. 24 CENTRI DI RACCOLTA

TITOLO III - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

- ART. 25 SPAZZAMENTO STRADE
- ART. 26 PULIZIA DEI MERCATI
- ART. 27 POZZETTI STRADALI - GRIGLIATI
- ART. 28 AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
- ART. 29 ALTRI SERVIZI DI PULIZIA
- ART. 30 SGOMBERO NEVE
- ART. 31 OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA
- ART. 32 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI NON EDIFICATI
- ART. 33 AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI
- ART. 34 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI
- ART. 35 DISPOSIZIONI DIVERSE
- ART. 36 AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE
- ART. 37 GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI
- ART. 38 PARCHI ED AREE DI SOSTA TURISTICA
- ART. 39 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI
- ART. 40 CONTROLLI E VIGILANZA
- ART. 41 ACCERTAMENTI
- ART. 42 DIVIETI
- ART. 43 VOLANTINAGGIO
- ART. 44 VIOLAZIONE NORME REGOLAMENTARI – SANZIONI
- ART. 45 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento stabilisce:

- le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani;
- le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;

Il presente Regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e secondo le forme di gestione di cui all'art. 113 D.L. 267/2000 e dell'art. 198 del decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006 (Testo unico ambientale).

Articolo 2 - Definizioni

Si intende per:

- a) **rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del decreto legislativo n.152/06 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) **produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pre-trattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- c) **detentore:** il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- d) **gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- e) **raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) **raccolta differenziata:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione

organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;

- g) **smaltimento:** le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo n.152/06;
- h) **recupero:** le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo n.152/2006;
- i) **luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- j) **stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo n.152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- k) **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, secondo le condizioni previste dalla lettera m del comma 1 dell'art. 183 del D.Lgs.n.152/2006;
- l) **frazione umida:** rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
- m) **frazione secca:** rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
- n) **sottoprodotto:** sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni previsti dal decreto legislativo n. 152/06;
- o) **materia prima secondaria:** sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181-bis del decreto lgs.n.152/06;
- p) **combustibile da rifiuti (CDR):** il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:
 - 1) il rischio ambientale e sanitario;
 - 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità;
 - 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;

- q) **combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q):** il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata;
- r) **compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- s) **compost di qualità:** prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni;
- t) **gestione integrata dei rifiuti:** il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera d), ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;
- u) **centro di raccolta:** area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- v) **spazzamento delle strade:** modalità di raccolta dei rifiuti su strada.

Articolo 3 - Classificazione

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono **rifiuti urbani:**

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 del decreto legislativo n.152/2006;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m) il combustibile derivato da rifiuti;

Pericolosi :

sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo n.152/2006, sulla base degli allegati G, H ed I alla medesima parte quarta.

Articolo 4 - Principi generali

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza dei principi generali della normativa vigente in materia.

I Rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare :

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora ;
- senza causare inconvenienti da rumori o odori ;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

Articolo 5 - Competenze del Comune

1. Compete al Comune la gestione dei rifiuti Urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'art. 113 D.L. 267/2000 e dell art. 198 del decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006 (Testo unico ambientale).

2. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con

particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

3. Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti tramite :

- il reimpiego e il riciclaggio ;
- le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti ,
- l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi ;
- l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

4. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.

5. Per il conseguimento delle finalità del presente Regolamento il Comune, nell'ambito delle proprie competenze e in conformità alle disposizioni di Legge e a quelle in seguito indicate, adotta ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati, nelle forme previste dal D.Lgs.n.267/00 e D.Lgs.n.152/06.

6. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

7. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

8. Il Comune può istituire, nelle forme previste dalla legge i servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

Articolo 6 - Divieti ed Obblighi generali

1. I produttori di rifiuti Urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare conferire nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi.
2. E' vietato l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo.
3. Non viene considerato abbandono :
 - il deposito per il conferimento delle frazioni dei Rifiuti raccolti con il sistema "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento

- il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, contenitori nei quali comunque è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti.
- il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani, come definita al precedente articolo n° 3 tramite compostaggio anche domestico) qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario o danno all'ambiente.
- il deposito di rifiuti Verdi in aree verdi private od in aree verdi pubbliche nei luoghi concordati con l'Ufficio Ecologia del Comune, secondo modalità approvate dallo stesso.

4. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente chiunque viola i divieti di cui sopra è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.

6. Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in materia e dal presente Regolamento fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

7. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti al servizio di nettezza urbana.

8. Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed in particolare il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapi, ecc.).

9. Tutto il personale incaricato della raccolta deve tenere un contegno corretto con il pubblico e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito.

10. I mezzi e le attrezzature saranno tenuti in perfetta efficienza, puliti e collaudati a norma di Legge, assicurati e revisionati, sostituendo quelli che, per usura e/o per avaria, fossero deteriorati o malfunzionanti; le attrezzature oggetto di atti vandalici devono essere riparati o sostituiti nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non pregiudicare l'efficienza del servizio. I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono essere a perfetta tenuta, onde evitare la dispersione del percolato.

11. Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

Articolo 7 - Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere il Sindaco può emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui sopra, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.

3. Le ordinanze di cui sopra indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. Le suddette ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui sopra anche oltre i predetti termini.

4. Le ordinanze che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione dell'Unione europea.

Articolo 8 - Definizione e Disposizioni

L'intera gestione dei Rifiuti di cui al presente Titolo viene effettuata da questo Comune con differenziazione spinta dei flussi merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.

TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 9 - Assimilazione dei rifiuti speciali

I rifiuti assimilati sono costituiti dai rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli domestici.

L'assimilazione dei Rifiuti Speciali agli Urbani viene effettuata con apposito provvedimento in conformità ai criteri fissati dallo Stato ai sensi dell'articolo n° 195 comma 1 lettera e) del Decreto Legislativo n° 152/06.

Articolo 10 - Modalità e Frequenza di Raccolta dei Rifiuti Urbani Domestici e Assimilati

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati viene effettuato entro l'intero perimetro Comunale, comprese le zone sparse.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti avviene preferibilmente con differenziazione spinta dei flussi merceologici fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.
3. Gli utenti sono tenuti ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei Rifiuti Urbani e assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta secondo le modalità indicate dal Comune.
4. Le modalità e le frequenze di raccolta vengono determinate tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici allo scopo di garantire una corretta tutela igienico-sanitaria contenendo i costi del servizio a carico della collettività.
5. Pertanto l'Amministrazione Comunale può servirsi di metodiche gestionali diverse da quelle indicate nel presente Regolamento qualora analisi più corrette lo suggerissero oppure ciò si renda necessario in attuazione del Decreto Legislativo n° 152/06.

Articolo 11 - Servizio di raccolta "porta a porta"

1. Il servizio consiste nella raccolta "porta a porta" dei rifiuti, che avverrà al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada pubblica.

2. Per alcune frazioni degli Rsu il servizio viene attuato su chiamata, ovvero sarà disponibile per gli utenti con frequenza fissata nei successivi articoli previa richiesta al numero telefonico che sarà portato a conoscenza dell'utente nelle forme più idonee.
3. Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.
4. Il conferimento degli appositi sacchi inseriti in pattumiere chiuse, per le frazioni conferite con tali contenitori, sarà regolato dalle seguenti norme :
 - il conferimento deve avvenire in modo separato per tipo di rifiuto, in sacchetti trasparenti, ad esclusione di carta e/o cartone, secondo il colore e fattura decisi dall'Amministrazione Comunale, nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica ;
 - i sacchi devono essere sempre ben chiusi dentro le pattumiere in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse ;
 - i sacchi devono essere conferiti nei giorni e negli orari prefissati in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi ;
 - il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto di più facile accesso per mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché di ridurre i disturbi alla popolazione ;
 - allo scopo di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti e/o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.
5. Per proteggere i sacchi dagli attacchi degli animali dovranno essere usati idonei mezzi e/o appositi contenitori di proprietà dell'utente il quale deve garantirne la corretta pulizia nonché la costante rispondenza alle norme di carattere igienico-sanitario. All'inizio del servizio porta-a-porta il Comune, tramite la ditta appaltatrice, fornirà gratuitamente agli utenti le pattumiere per il conferimento dei rifiuti secchi non riciclabili, mentre quelle per gli altri rifiuti dovranno essere poste all'esterno delle abitazioni a cura e spese degli utenti. Le pattumiere per i rifiuti secchi non riciclabili possono, all'occorrenza, essere utilizzati anche per gli altri rifiuti raccolti "porta a porta".
6. Il conferimento in questi contenitori dovrà sottostare alle norme indicate per i sacchetti ed in particolare i contenitori stessi non potranno in alcun modo essere posizionati in luoghi ove possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione, anche pedonale.
7. Nel caso i contenitori siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio l'utente dovrà trovare collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse sarà obbligato a provvedere a posizionare i contenitori stessi poco prima che venga

effettuata la raccolta e a spostarli in un luogo più idoneo non appena saranno svuotati dagli addetti al servizio di nettezza urbana.

8. Per utenze di tipo condominiale o comunque collettivo i sacchi potranno essere preventivamente posti all'interno di appositi contenitori i quali verranno portati nella parte esterna della recinzione in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti. Il Comune potrà fornire gratuitamente, e solo per i rifiuti Umidi, ai condomini e/o gruppi di utenti che ne faranno richiesta appositi bidoni di adeguata capacità.
9. In caso di reiterate e documentate problematiche connesse alle modalità di conferimento dei rifiuti da parte delle utenze di tipo condominiale o comunque collettivo, il comportamento previsto come alternativa alla singola raccolta differenziata di ogni utente dal primo paragrafo del comma precedente verrà imposto come obbligatorio con apposito provvedimento motivato di emanazione comunale.
10. Nel caso di vicoli stretti o negli altri casi che l'Amministrazione riterrà necessario (es. strade private), per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi i contenitori dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici Comunali competenti.
11. Per le utenze non domestiche che abbiano una forte produzione di Rifiuti Urbani Assimilati la consegna dei rifiuti stessi, se ritenuto opportuno dall'Amministrazione Comunale, potrà avvenire, sempre in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e in custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta stessa che li utilizzerà in conformità al presente Regolamento.
12. La pulizia e la disinfezione dei contenitori sono a cura degli utilizzatori.

Articolo 12 - Servizio di raccolta con contenitori stradali

1. I contenitori utilizzati per la raccolta devono essere :
 - adeguati alla frazione dei rifiuti che dovranno essere collocati negli stessi, in particolare dovranno garantire che i rifiuti introdotti siano protetti dagli eventi atmosferici e dagli animali ed evitare esalazioni moleste ;

- in numero sufficiente ed opportunamente posizionati e il loro svuotamento va gestito in modo tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra quantità e qualità dei rifiuti prodotti, conferiti e prelevati dal servizio ;
 - costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili ;
 - ubicati in modo da evitare o limitare al massimo possibile intralci alla circolazione stradale, alla mobilità dei ciclisti, dei pedoni, delle persone disabili, nonché disagi alla persone ;
 - essere mantenuti in costante efficienza.
2. I contenitori saranno puliti periodicamente dalla ditta che effettua il servizio o da altra ditta specializzata secondo direttive impartite dall'ufficio ecologia ed ambiente. La pulizia va effettuata utilizzando le modalità operative e i detergenti più idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi.
3. I contenitori per la differenziazione dei flussi di raccolta possono essere collocati, ove possibile, anche (per esigenze di pubblica utilità) all'interno di attività produttive, dei negozi, mercati e rivendite, oltre che di scuole e centri sportivi.
4. I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi, sono tenuti:
- a consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta ;
 - a collaborare con l'Amministrazione Comunale nella diffusione del materiale di pubblicazione del servizio ;
 - a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.
5. L'utente è tenuto a servirsi dell'idoneo contenitore disponibile più vicino avendo cura di chiudere eventuali coperchi del contenitore stesso. Qualora questo risultasse pieno l'utente dovrà servirsi di altro contenitore.
6. I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurne al minimo il volume e l'ingombro.
7. E' vietato inserire nei contenitori :
- frazioni di rifiuti per le quali il contenitore non è stato previsto ;
 - sostanze liquide ;
 - materiale acceso o non completamente spento ;
 - materiali (metallici e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento ;
 - rifiuti definiti speciali e/o pericolosi ai sensi del D.Lgs.n.152/06.
- In ogni caso è vietato deporre qualsiasi tipo di rifiuto fuori dai contenitori.

Articolo 13 - Destinazione dei rifiuti raccolti

Tutte le frazioni raccolte dovranno essere conferite distintamente ognuna ad idoneo impianto di Recupero\Smaltimento, in ogni caso le operazioni di Recupero sono da preferirsi a quelle di Smaltimento e non è ammesso il conferimento in impianti di smaltimento dei materiali riciclabili per i quali sia istituito apposito servizio di raccolta.

Articolo 14 - Gestione della Frazione Verde

1. Il verde e le ramaglie derivanti dallo sfalcio dell'erba e dalle potature di piante dovranno essere conferiti o presso l'ecocentro comunale o attraverso l'eventuale servizio "porta a porta" utilizzando appositi contenitori di adeguata capacità. Tali contenitori vengono consegnati all'utente che ne fa richiesta direttamente dal Comune. La gestione e manutenzione dello stesso è a carico degli utenti.
2. Il servizio di raccolta è regolato dal calendario che annualmente viene consegnato alla cittadinanza. E' possibile posizionare vicino al suddetto bidone una certa quantità di ramaglie, legate in fascine, fino a 0,5 mc. Tali ramaglie verranno raccolte solo ed esclusivamente laddove vi sia la presenza anche del bidone.
3. I rami dovranno essere legati in fascine allo scopo di ridurre il volume e di agevolarne il trasporto.
4. I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri per il compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.

Articolo 15 - Gestione della Frazione Umida

1. La raccolta della frazione Umida degli Rsu può essere effettuata con il sistema dei cassonetti o con il sistema "porta a porta", in ogni caso con frequenza minima non inferiore a due volte la settimana. Nei mesi estivi la frequenza dell'asporto potrà essere aumentata, se ritenuto opportuno, allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario.
2. I rifiuti Umidi potranno essere conferiti o sfusi o utilizzando appositi sacchetti a perdere in materiale biodegradabile di dimensioni e caratteristiche approvate dal Comune e conferiti nei giorni e negli orari prestabiliti mediante gli appositi contenitori stradali forniti dal Comune o negli appositi cassonetti.
3. E' possibile utilizzare, nel caso di raccolta porta-a-porta, da parte delle utenze quali pubblici esercizi, mense ecc. con forti produzioni di questa frazione dei

Rifiuti Urbani Assimilati, contenitori diversi da quelli presenti sul territorio, dietro preciso accordo con l'Amministrazione Comunale.

4. I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri per il compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.

Articolo 16 – Compostaggio delle frazioni Organiche dei Rifiuti

1. Il Comune consente e favorisce il corretto compostaggio domestico della Frazione Organica dei rifiuti Urbani
2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla Frazione Organica dei Rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc. Potrà essere consentito, in via eccezionale ed a richiesta, l'effettuazione del compostaggio congiunto di due o più famiglie con abitazioni vicine.
3. Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali Buca e/o Cumulo, Digestore) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini.
4. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della Frazione Organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
5. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.
6. Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti :
 - provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale ;
 - assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

Articolo 17 - Gestione delle frazioni Carta, Plastica, Vetro, Lattine e Banda stagnata

1. La raccolta delle frazioni Carta, Plastica, Vetro, Lattine e Banda stagnata dei Rifiuti Urbani viene effettuata con il sistema con contenitori stradali svuotati al bisogno e comunque stabilita dall'Amministrazione Comunale oppure con il sistema "porta a porta".
2. Nel caso di attivazione del servizio "porta a porta" per la frazione carta si dovrà utilizzare uno scatolone o un sacchetto di carta, nel caso della frazione plastica si dovrà utilizzare un sacchetto di nylon trasparente. Altre modalità possono essere concordate con l'Amministrazione Comunale. E' possibile conferire le frazioni di cui al presente articolo presso l'ecocentro.

Articolo 18 - Gestione della Frazione Secco non Recuperabile

1. La raccolta della frazione Secco non recuperabile dei Rifiuti Urbani viene effettuata con il sistema "porta a porta" o con i cassonetti stradali, in ogni caso con frequenza minima non inferiore ad una volta la settimana.
2. I rifiuti Secchi non recuperabili dovranno essere ben chiusi in appositi sacchetti a perdere di opportune dimensioni.
3. I rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idoneo centro per le attività di Smaltimento.

Articolo 19 - Gestione dei Rifiuti Ingombranti e dei RAEE

1. I RAEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono preferibilmente essere consegnati a cura dei detentori a un rivenditore autorizzato.
2. La raccolta della frazione dei rifiuti Ingombranti e dei RAEE viene effettuata con il sistema "porta a porta", su chiamata, con frequenza minima bisettimanale per gli ingombranti e bimestrale per i RAEE. E' possibile conferirli anche presso l'ecocentro.
3. Tali rifiuti dovranno essere preferibilmente indirizzati dal Comune presso gli opportuni canali di riciclo.

Articolo 20 - Gestione dei rifiuti Urbani Pericolosi

1. Il Comune effettua la raccolta di Pile, Batterie e Farmaci Scaduti di produzione Urbana tramite contenitori presso i rivenditori oppure stradali, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, svuotati al bisogno e comunque con cadenza minima mensile.

2. I contenitori saranno posizionati a cura dell'Amministrazione Comunale presso le scuole e i punti di vendita dei suddetti materiali quali farmacie, negozi di materiale elettrico, di giocattoli, di fotoottica ecc.
3. I Rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idoneo centro di stoccaggio definitivo, con tutte le accortezze necessarie vista la pericolosità dei materiali raccolti. E' possibile conferirli presso l'ecocentro.

Articolo 21 - Altre raccolte Differenziate

1. L'Amministrazione Comunale può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate (tessuti, cuoio, olii esausti ecc.) oltre a quanto già previsto dal presente Regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.
2. All'atto dell'istituzione la Giunta Comunale stabilirà le modalità operative e di gestione del nuovo servizio.

Articolo 22 - Associazioni di Volontariato

1. Le associazioni di volontariato che operino senza fini di lucro e dotate delle necessarie autorizzazioni possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti Urbani Domestici e/o Assimilati o partecipare ad iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale o altri enti e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale, nonché dalla programmazione delle attività da realizzarsi a livello di Bacino.
2. Le attività delle associazioni di volontariato e la collaborazione con il Comune che abbiano carattere continuativo o ricorrente dovranno essere regolate da apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale.

Articolo 23 - Campagne di sensibilizzazione ed informazione

1. L'Amministrazione Comunale cura, con il coordinamento dell'Ente responsabile di Bacino, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

2. Almeno una volta l'anno viene data ampia pubblicità, nelle forme ritenute più adeguate, dei risultati qualitativi, in particolare per la raccolta differenziata, raggiunti nell'anno precedente, per rendere partecipi i cittadini.
3. Inoltre potranno essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.
4. L'amministrazione comunale può avvalersi altresì dell'apporto di sponsorizzazioni da parte di aziende del settore e/o istituti bancari o assicurativi.

Articolo 24 - Centri di raccolta

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di attivare centri di raccolta (ecocentri, piazzole ecologiche ecc..) controllate da personale autorizzato, per il conferimento delle varie frazioni degli Rsu.
2. La gestione dei suddetti centri, le modalità di asporto dei rifiuti conferiti e tutto ciò che concerne tali iniziative saranno regolati da appositi provvedimenti emanati dagli enti competenti.
3. La dislocazione dei centri, gli orari di apertura e tutto quello che possa essere utile per il funzionamento verrà debitamente comunicato alla cittadinanza.

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 25 - Spazzamento strade

Il servizio di spazzamento viene effettuato all'interno del territorio comunale. Le modalità del servizio verranno delineate nell'appalto per la gestione degli rsu. E' possibile effettuare il servizio anche in aree private purchè regolato da apposita convenzione.

Articolo 26 - Pulizia dei Mercati

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, coperte o scoperte, dei mercati e delle fiere che si svolgono nel territorio del Comune, compresi i mercati occasionali e temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti. Questi sono tenuti a differenziare i rifiuti

provenienti dalla propria attività i quali verranno successivamente raccolti dalla ditta incaricata.

2. L'area assegnata ad ogni singolo ambulante deve risultare pulita, ad opera del titolare della concessione.
3. Per consentire al personale della ditta affidataria del servizio di pulizia di eseguire le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia, devono essere rispettati gli orari del divieto di sosta per le autovetture stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 27 - Pozzetti stradali - Grigliati

E' vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti stradali e nelle caditoie.

Articolo 28 - Aree adibite a Luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
2. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di organizzare in modo corretto il servizio di asporto dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.
3. L'Amministrazione Comunale potrà fissare gli oneri a carico dell'autorizzato in ordine alla pulizia dell'area o provvedere direttamente alla pulizia.

Articolo 29 - Altri servizi di pulizia

Il Comune effettua la pulizia periodica delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo e base) e il diserbo periodico dei cigli delle strade, mediante estirpazione e/o spandimento di diserbanti chimici la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi al terreno e all'ambiente circostante.

Articolo 30 - Sgombero Neve

Al verificarsi di precipitazioni nevose il Comune deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade e luoghi pubblici di propria competenza mediante :

- la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carrabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli uffici e i luoghi di pubblico interesse ;
- lo spargimento di sostanze idonee allorché, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.

Articolo 31 - Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata

Agli abitanti e utilizzatori degli edifici è fatto obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni.

Articolo 32 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e dei terreni non edificati

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.
2. I terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità. A tale scopo, i soggetti interessati devono provvederli anche delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio dell'erba e dell'asporto di rifiuti eventualmente lasciati anche da terzi e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi, rettili e zanzare ecc.

Articolo 33 - Aree occupate da Pubblici Esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i Rsu.
3. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

Articolo 34 - Carico, scarico e trasporto di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
2. Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio nel caso di una trattrice agricola che perda delle zolle di terra sulla pubblica via dopo aver effettuato lavorazioni su appezzamenti di terreno).

Articolo 35 - Disposizioni diverse

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti e residui di alcun genere.
2. Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte od altro i contenitori usati per la raccolta delle varie frazioni dei rifiuti è responsabile di danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzioni amministrative e penali a norma di legge e dei Regolamenti Comunali.

Articolo 36 - Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tali aree dovranno essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale per regolare questo servizio di smaltimento.

Articolo 37 - Gestione dei rifiuti Cimiteriali

1. Per rifiuti cimiteriali s'intendono i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni.

2. I rifiuti cimiteriali vengono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi.
3. In particolare i resti lignei del feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento andranno, dopo opportuna riduzione volumetrica, raccolti e trasportati in appositi contenitori a tenuta fino ad idoneo impianto di incenerimento.
4. I residui metallici, come a esempio lo zinco del feretro, potranno essere recuperati tramite rottamazione dopo che sia stata ottenuta la completa igienizzazione degli stessi.
5. Le attività di gestione di tali rifiuti vengono eseguite tramite ditte autorizzate con specifici provvedimenti, da predisporre al bisogno.

Articolo 38 - Parchi ed aree di sosta turistica

1. I parchi pubblici e le aree di visita, passeggiata e di sosta turistica saranno dotate di appositi contenitori per la raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani.
2. Tali aree saranno tenute pulite dai fruitori o dai gestori nel rispetto delle norme previste dal presente Regolamento e da quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale per regolare questo servizio di smaltimento.
3. Nel caso non fossero presenti i contenitori per la raccolta differenziata, i visitatori e turisti sono tenuti ad asportare i rifiuti eventualmente prodotti.

Articolo 39 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia ed in particolare il Decreto Legislativo n° 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore Statale e Regionale nonché quanto previsto dai Regolamenti Comunali.

Articolo 40 - Controlli e Vigilanza

1. Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto delle norme del presente Regolamento applicando le sanzioni amministrative previste dallo stesso e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

2. In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche e ambientali, previa diffida ai soggetti responsabili a provvedere direttamente, dispone lo sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva e impregiudicata ogni altra sanzione contemplata nelle norme vigenti.
3. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti il Comune provvede a propria cura e spese allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

Articolo 41 - Accertamenti

Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento e che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente, provvedono il Comando di Polizia Municipale, gli operatori del Servizio di Igiene Pubblica dell'USSL n° 22 ed altri organismi o autorità secondo le loro competenze.

Articolo 42 - Divieti

1. E' vietata ogni forma di cernita, o rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio Comunale.
2. E' vietato esporre fuori dalla propria abitazione sacchetti contenenti rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari precisati con apposita ordinanza del Sindaco.
3. E' vietato l'uso improprio dei vari tipi di sacchetti e bidoncini forniti dall'amministrazione Comunale per la raccolta dei rifiuti.
4. E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso.
5. E' vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore.
6. E' vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati.
7. E' vietato accatastare i rifiuti nelle vicinanze dei contenitori per la raccolta differenziata degli stessi od introdurre nei medesimi rifiuti di natura diversa da quella indicata. E' vietato, altresì, accatastare i rifiuti nelle vicinanze dei cestini portarifiuti dislocati sul territorio.
8. E' vietato il conferimento al servizio di smaltimento dei rifiuti ospedalieri non assimilati ai rifiuti urbani.
9. E' vietato l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spargimento di olio e simili.
10. E' vietato inserire negli appositi sacchetti di raccolta, sia del rifiuto umido che di quello del secco non riciclabile, materiali estranei.

11. Fermo restando la possibilità di poter conferire la frazione umida nell'apposito contenitore presente su strada in maniera diretta/sfusa ossia senza sacchetto è altresì vietato l'utilizzo per la raccolta del rifiuto umido di sacchetti che non siano in materiale biodegradabile.
12. E' vietato conferire al servizio pubblico Comunale rifiuti non differenziati o comunque in difformità alle modalità stabilite nel servizio di raccolta.
13. E' vietato il conferimento al servizio di raccolta della parte di frazione umida del rifiuto urbano agli utenti che usufruiscono della riduzione della tariffa. Sono esclusi le ossa, lische di pesce.
14. E' vietato l'uso di sacchetti di colore e fattura diversi da quelli decisi dall'Amministrazione Comunale.
15. Ai condòmini ed esercizi commerciali, che verranno forniti di contenitori stradali di maggiori dimensioni di quelli unifamiliari, è vietato conferire negli stessi rifiuti diversi da quelli umidi con appositi sacchetti in materiale biodegradabile, se non diversamente disposto dall'Amministrazione Comunale.
16. E' vietato conferire i rifiuti secchi non riciclabili in sacchetti di nylon lasciati a terra o appesi alle recinzioni sia pubbliche che private. I sacchetti devono essere introdotti nelle apposite pattumiere fornite dal Comune o in altri contenitori acquistati dagli utenti. Tali contenitori possono essere di plastica rigida o altro similare e ben chiusi.
17. E' vietato conferire la carta e/o cartone in sacchetti di nylon. Tali rifiuti dovranno essere conferiti in scatoloni di cartone o in altri contenitori come al punto 16. Eventuali scatoloni in cartone, se conferiti singolarmente, dovranno essere ridotti di volume.
18. E' vietato lasciare esposte sulla strada, anche in rientri di proprietà privata, le pattumiere verdi o altri contenitori privati adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti nei giorni non previsti per la raccolta, il tutto per motivi di igiene e decoro.
19. E' vietato il conferimento da parte dei cittadini non residenti che non siano iscritti a ruolo rifiuti.

Articolo 43 – Volantinaggio

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato, per le strade pubbliche o aperte al pubblico, distribuire volantini tramite veicoli.

Articolo 44 - Violazione norme regolamentari - Sanzioni

1. Le violazioni dei divieti del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Municipale, nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'autore della violazione ed il responsabile in solido saranno puniti con la sanzione Amministrativa pecuniaria, da un minimo di euro 25,00 (venticinque/00) ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00) secondo quanto disposto dall'art.7 bis del D.Lgs.n.267/00.

3. La violazione prevista dal punto 13 dell'art. 47 del presente regolamento, prevede oltre che al pagamento della sanzione pecuniaria, la reintestazione d'ufficio nella classe delle abitazioni senza compostaggio domestico. Il ripristino a richiesta dell'interessato della riduzione della tariffa per lo smaltimento in proprio del rifiuto umido, decorrerà dall'esercizio finanziario successivo.
4. Dalle violazioni di cui ai punti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19 e 20 dell'art. 47, consegue la sanzione Amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese. L'Agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione ed il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.
5. Per la violazione di cui al punto 15, dell'art. 47 del presente regolamento, verrà erogata una sanzione al condominio cui è dato in affidamento il contenitore stradale.
6. Nel caso di mancata ottemperanza al ripristino dello stato dei luoghi, il Sindaco ordina d'ufficio l'esecuzione dei lavori a spese degli interessati.
7. Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni Amministrative previste dal precedente comma, si applicano le disposizioni di cui al Capo I° della Legge 24/11/1981, n. 689.

Articolo 45 - Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio.